

Diniego al rilascio di nulla-osta per la modifica della Regione di riferimento delle autorizzazioni al reimpianto di impianti viticoli

T.A.R. Sardegna, Sez. II 8 aprile 2022, n. 246 - Lensi, pres.; Plaisant, est. - Atzeni (avv. Melis) c. ARGEA Sardegna (avv.ti Cuccuru e Firinu).

Agricoltura e foreste - Diniego al rilascio di nulla osta per la modifica della Regione di riferimento delle autorizzazioni al reimpianto di impianti viticoli - Richiesta di nulla osta per il reimpianto di un vigneto coltivato impiantato su un terreno sito in Sardegna presso un altro terreno sito nella Regione Veneto - Terreno detenuto in virtù di un contratto di subaffitto - Illegittimità del diniego.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 1 ottobre 2021, il sig. Andrea Atzeni ha impugnato la nota 4 agosto 2021, prot. U.0053518, con cui ARGEA Sardegna aveva respinto la sua richiesta di nulla osta per il reimpianto di un vigneto coltivato impiantato su un terreno sito in Sardegna presso un altro terreno sito nella Regione Veneto.

Con ordinanza di questa Sezione 17 dicembre 2021, n. 375, l'istanza cautelare proposta in ricorso è stata accolta, avendo il Collegio condiviso la censura di difetto di motivazione sollevata dal ricorrente e invitato, pertanto, ARGEA a riesaminare la richiesta.

Con successiva nota 23 dicembre 2021, prot. U.0084303, ARGEA ha nuovamente respinto la richiesta del sig. Atzeni, sulla base di tre elementi ritenuti ostativi: - il fatto che l'interessato non avesse inserito nel proprio fascicolo aziendale il contratto di subaffitto stipulato in relazione al terreno "di arrivo" del vigneto in Veneto; - il fatto che il subaffitto non rientrerebbe tra i titoli di disponibilità del terreno da considerare giuridicamente idonei ai fini del reimpianto; - il fatto che, comunque, le vigenti circolari di ARGEA non consentirebbero il reimpianto del vigneto *"su terreni in conduzione (mediante atti di trasferimento temporaneo) da meno di 6 anni in una regione differente"*, né sarebbe applicabile la clausola di salvaguardia transitoriamente prevista -in favore delle fattispecie precedenti al 21 marzo 2018- dall'ultimo periodo dell'art. 10 del D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272 (come modificato dal D.M. 13 febbraio 2018, n. 935), in quanto detta clausola si riferirebbe *"soltanto al periodo di tempo intercorso dall'estirpazione e non a quello di conduzione dei terreni su cui deve, invece, avvenire il reimpianto"*.

Con motivi aggiunti notificati il 28 febbraio 2022 il sig. Angioni ha impugnato anche questo secondo atto di diniego, chiedendone la sospensione in via cautelare.

Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Collegio ha trattenuto la causa a decisione sull'istanza cautelare, preannunciando alle parti la possibilità che il giudizio fosse definito nel merito con sentenza in forma semplificata, il che effettivamente avviene con la presente pronuncia, nei termini di seguito esposti.

Si premette che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti possono essere esaminati unitariamente, considerato che i due atti di diniego rispettivamente impugnati si fondano su ragioni analoghe, per cui anche i due gravami si fondano su coincidenti censure.

Si osserva, inoltre, sempre in via preliminare, che i primi due elementi considerati da ARGEA ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dal sig. Angioni -cioè il mancato inserimento nel fascicolo aziendale del contratto di subaffitto su cui effettuare il reimpianto e l'inidoneità giuridica dello stesso (vedi *supra*)- sono ora da considerarsi superati, visto che, nel frattempo, l'interessato ha inserito nel proprio fascicolo aziendale un nuovo contratto di affitto del terreno ove intende effettuare il reimpianto.

Pertanto l'unico aspetto che resta rilevante ai fini della presente controversia riguarda il regime giuridico applicabile *ratione temporis* a una vicenda di espianto vigneto su un terreno sito in una diversa da quella di origine.

Sul punto il Collegio condivide la prospettazione di parte ricorrente e, pertanto, ritiene fondati il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, alla luce delle seguenti considerazioni.

L'art. 10, comma 4, del D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272, come modificato dal D.M. 13 febbraio 2018, n. 935, stabilisce testualmente che: *"4. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni (di cui all'articolo 2, comma 3) conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporaneo registrati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione*

di estirpo”.

Invero la prima parte di tale disposizione normativa parrebbe riferire il periodo minimo di sei anni, richiesto affinché sia autorizzabile il trasferimento del vigneto in una diversa regione, alla disponibilità del (solo) terreno di origine -con il risultato pratico, dunque, di vietare il trasferimento del vigneto in altra regione (soltanto) prima che siano trascorsi sei anni dalla registrazione del contratto di affitto del terreno “di partenza”- e non anche alla disponibilità del terreno ove il vigneto dovrà essere trasferito nella diversa regione di arrivo.

Ma, in ogni caso, se viceversa si accoglie l’opposta premessa di ARGEA, secondo cui il primo periodo della norma esigerebbe, invece, la disponibilità (anche) del terreno “di arrivo” per un periodo minimo di sei anni- è gioco forza applicare, allora, anche a questa ipotesi la “clausola di salvaguardia” prevista nella seconda parte dello stesso art. 10, comma 4, del D.M. n. 12272/2015, che sottrae al citato requisito minimo dei sei anni le fattispecie, come quella ora in esame, in cui sia stato registrato l’atto di affitto del terreno di origine ed effettuata l’estirpazione del vigneto prima del 21 marzo 2018.

Sul punto, infatti, non convince la lettura opposta della difesa di ARGEA secondo cui detta norma transitoria priverebbe di rilievo il periodo minimo di sei anni solo con riferimento alla disponibilità del terreno di origine e non anche con riferimento alla disponibilità del terreno di reimpianto, per cui quest’ultima continuerebbe a essere richiesta per un minimo di sei anni anche per gli estirpi antecedenti al 21 marzo 2018. È evidente, infatti, che i due assunti normativi in esame, componendo l’unitario art. 10, comma 4, disciplinano la medesima vicenda giuridica e devono ragionevolmente ricevere lo stesso ambito di applicazione, mentre risulta priva di base logico-giuridica l’idea opposta di attribuire loro una “operatività asimmetrica”.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono, dunque, fondati, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, vista l’obiettivo peculiarità e novità della vicenda giuridica implicata.

(Omissis)